

ALLEGATO "B" AL REP. N. _____

INDICE

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1) – Costituzione e denominazione

Art. 2) – Sede e sedi secondarie

Art. 3) – Durata

TITOLO II: FONTI DI DIRITTO – SCOPO – OGGETTO

Art. 4) – Tutela dei diritti umani

Art. 5) – Diritti civili e politici

Art. 6) – Diritti economici sociali e culturali

Art. 7) – Diritti di solidarietà

Art. 8) – Scopi e finalità

Art. 9) – Obiettivi e strumenti

Art. 10) – Oggetto sociale e attività produttive

Art. 11) – Attività di formazione, informazione e attività complementari

TITOLO III: SOCI

Art. 12) – Soci cooperatori, numero e requisiti

Art. 13) – Soci lavoratori

Art. 14) – Soci volontari

Art. 15) – Soci onorari

Art. 16) – Soci sostenitori

Art. 17) – Soci fruitori

Art. 18) – Soci sovventori

Art. 19) – Categoria speciale di soci

TITOLO IV: IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 20) – Domanda di ammissione

Art. 21) – Adempimenti e obblighi dei soci

Art. 22) – Perdita della qualità di socio

Art. 23) – Recesso del socio

Art. 24) – Esclusione

Art. 25) – Delibere di recesso ed esclusione

Art. 26) – Liquidazione

Art. 27) – Morte del socio

Art. 28) – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI

Art. 29) – Emissione di strumenti finanziari

Art. 30) – Conferimento – apporto – imputazione degli strumenti finanziari

Art. 31) – Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori

Art. 32) – Trasferibilità dei titoli

Art. 33) – Recesso dei possessori di strumenti finanziari

TITOLO VI: CONFERIMENTI E ALIENAZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Art. 34) – Conferimento e azioni dei soci sovventori

Art. 35) – Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Art. 36) – Deliberazione di emissione

Art. 37) – Recesso dei soci sovventori

TITOLO VII: AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38) – Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 39) – Assemblea speciale

Art. 40) – Recesso

TITOLO VIII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- Art. 41) – Elementi costitutivi
- Art. 42) – Vincoli sulle azioni e loro alienazione
- Art. 43) – Bilancio di esercizio
- Art. 44) – Ristorni

TITOLO IX: ORGANI SOCIALI

- Art. 45) – Organi
- Art. 46) – Assemblee
- Art. 47) – Funzioni dell'Assemblea
- Art. 48) – Costituzione e quorum deliberativi
- Art. 49) – Votazioni
- Art. 50) – Voto
- Art. 51) – Presidenza dell'Assemblea
- Art. 52) – Consiglio di Amministrazione
- Art. 53) – Competenze e poteri dell'organo amministrativo
- Art. 54) – Convocazioni e deliberazioni
- Art. 55) – Integrazioni del Consiglio
- Art. 56) – Compensi agli amministratori
- Art. 57) – Rappresentanza
- Art. 58) – Collegio sindacale
- Art. 59) – Controllo contabile

TITOLO X: CONTROVERSIE

- Art. 60) – Clausola arbitrale
- Art. 61) – Arbitri e procedimento
- Art. 62) – Esecuzione della decisione

TITOLO XI: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Art. 63) – Scioglimento anticipato
- Art. 64) – Devoluzione patrimonio finale

TITOLO XII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Art. 65) – Regolamenti
- Art. 66) – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
- Art. 67) – Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

Costituzione e denominazione

- 1)** E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive integrazioni o modificazioni, la Società cooperativa denominata "**La Vigna – Società cooperativa sociale**", d'ora in poi denominata "cooperativa".
- 2)** La cooperativa ha, fra le finalità costitutive, quella di perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale tramite l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, secondo quanto stabilito dall'art. 1) lettere a) e b) della Legge n. 381/91, e per realizzare gli scopi precisati all'art. 8, comma I, del presente statuto.
- 3)** La denominazione nei rapporti commerciali, istituzionali, verso e con terzi, può essere indicata nella forma abbreviata "**Coop. La Vigna**".
- 4)** La denominazione può essere modificata in qualunque modo e in qualsiasi momento, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi i limiti derivanti da leggi speciali, dall'ordine pubblico, dal buon costume e dai diritti di terzi.
- 5)** La denominazione della cooperativa non può essere uguale o simile ad altra ragione, denominazione, ditta, nel caso di fattispecie omonimica la denominazione dovrà contenere elementi grafici e descrittivi tali da differenziarla.

6) La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 2)

Sede e sedi secondarie

- 1) La cooperativa ha la sede principale, pertanto sociale e legale, nel comune di Reggio nell'Emilia.
- 2) La sede sociale e legale, e le sedi secondarie, dovranno essere annotate nel registro delle imprese.
- 3) Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci delibera l'istituzione, la soppressione o il trasferimento della sede principale e delle sedi secondarie.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione, delibera sull'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, senza stabile rappresentanza.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere unità operative locali o uffici, negli ambiti territoriali dei comuni interessati dalle convenzioni operative e dai contratti in essere al momento dell'adozione del provvedimento.

Articolo 3)

Durata

- 1) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

FONTI DI DIRITTO - SCOPO - OGGETTO

Articolo 4)

Tutela dei diritti umani

- 1) La cooperativa riconosce, promuove e ispira le proprie azioni politiche, economiche e sociali all'affermazione dei diritti umani, come riconosciuti e attribuiti ad ogni persona dai trattati internazionali, indipendentemente dalla cittadinanza, dal sesso, dalla religione, dalla condizione sociale e da qualsiasi altro fattore che possa costituire fonte di discriminazione.
- 2) La cooperativa individua quali fonti primarie, dirette e indirette, per l'applicazione e il riconoscimento del diritto internazionale dei diritti umani;
 - a) la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
 - b) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
 - c) la Costituzione della Repubblica Italiana.
- 3) Le Fonti e i Diritti Universali richiamati al primo e secondo comma del presente articolo sono inderogabili e inviolabili, pertanto qualsiasi azione, contratto, obbligazione e atto compiuto da singoli o da organi della cooperativa, violandone l'ispirazione, verrà conseguentemente corretto, adeguato, annullato o abrogato.

Articolo 5)

Diritti civili e politici

- 1) In particolare, richiamata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo riferita all'articolo quattro, la cooperativa promuove, sostiene e favorisce il compimento dell'autonomia della persona nella società e la partecipazione alla vita politica.
- 2) In specifico saranno tutelati, garantiti e promossi i diritti di libertà con particolare riferimento alle libertà di pensiero, coscienza, religione, associazione, riunione, movimento, stampa e qualsiasi altra azione personale e collettiva riconducibile al pieno godimento ed alla piena attuazione di tali diritti.
- 3) La cooperativa non può assumere obblighi e impegni con Stati, Enti, organizzazioni e persone, i cui ordinamenti giuridici, regolamenti e azioni, promuovono, o favoriscono:
 - la guerra, quale strumento per la risoluzione dei conflitti e delle controversie fra le parti;
 - applicano la pena di morte;

- applicano la tortura;
- non riconoscono i diritti di libertà della persona, enunciati al secondo comma del presente articolo;
- promuovono la discriminazione razziale, politica, religiosa e sessuale;
- praticano la schiavitù, lo sfruttamento, e il commercio umano o di organi.

Articolo 6)

Diritti economici, sociali e culturali

- 1)** Sono altresì tutelati, garantiti e promossi tutti i diritti a sostegno dell'uguaglianza fra le persone.
- 2)** La cooperativa s'impegna attivamente a garantire a tutte le persone, e in particolare nei confronti dei propri dipendenti, soci, volontari e collaboratori, il pieno godimento:
 - del diritto al lavoro
 - del diritto alla salute
 - del diritto allo studio, all'educazione e alla formazione
 - della tutela sindacale
 - della sicurezza lavorativa e sociale
 - dell'equità economica
 - della partecipazione alla vita politica, sociale, sindacale, religiosa e culturale.
- 3)** La cooperativa si ispira ai principi su cui si fonda il Movimento Cooperativo e in rapporto ad essi agisce.
- 4)** La cooperativa non può assumere obblighi e impegni con Stati, Enti, organizzazioni e persone, i cui ordinamenti giuridici, regolamenti e azioni, non riconoscono, tutelano e garantiscono i diritti e i principi richiamati al secondo comma del presente articolo.

Articolo 7)

Diritti di solidarietà

- 1)** La cooperativa promuove e sostiene, sia in ambito nazionale sia internazionale, i cosiddetti "diritti di terza generazione", contenuti nei trattati nazionali e internazionali, richiamati all'articolo quattro, con particolare riferimento a:
 - il diritto alla pace
 - il diritto all'autodeterminazione dei popoli
 - il diritto al godimento universale e gratuito delle risorse della terra e dello spazio
 - il diritto allo sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente
 - il diritto a vivere in un ambiente sano ed equilibrato
 - il diritto/dovere all'aiuto umanitario per qualsiasi popolazione.

Articolo 8)

Scopi e finalità

- 1)** La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla Legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione delle imprese che ne sono l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- 2)** In particolare promuove l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone vulnerabili ed escluse provenienti dalle *periferie esistenziali* che, per diversi motivi, trovino difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo, e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.
- 3)** La cooperativa si conforma alle norme riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto compatibili (art.10, comma 8, D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997), in tal senso è

retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, di cui all'art. 1), comma 1), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

4) Inoltre, in questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta anche ad altre categorie più deboli, che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

5) La cooperativa si ispira ad un ideale di economia solidale, sia nell'ambito delle relazioni umane sia dell'ambiente, e conseguentemente si impegna a favorire:

- la crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa sociale, e dei fruitori dei suoi prodotti;
- l'accesso al lavoro, alla formazione, alla vita sociale.

Articolo 9)

Obiettivi e strumenti

1) Per conseguire le finalità esplicitate nel precedente articolo otto, e poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, la cooperativa può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

2) La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando, di preferenza, nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

3) La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

4) Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, obiettivo della cooperativa quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

5) A norma della Legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 10)

Oggetto sociale e attività produttive

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo 8, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di occuparsi di persone che si trovino in situazione di disagio, che per motivi diversi trovino difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che attraverso le attività educative dell'uomo nel suo insieme e il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo personale, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

La Società ha per oggetto:

1) Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a) della legge n.381 del 1991, la Cooperativa potrà:

- a) fornire servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito delle dipendenze, di minori e famiglie in situazione di disagio;
- b) gestire servizi sanitari, soci-sanitari, socio-riabilitativi e di assistenza;
- c) fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condizione sociale o personale, necessitano di sostegno, anche per progetti di accompagnamento ai rientri volontari e di mediazione culturale;
- d) gestire comunità di accoglienza, terapeutiche, di convivenza (anche appartamenti "protetti"), nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- e) gestire strutture residenziali e semi-residenziali a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni;
- f) gestire centri diurni, laboratori socio-occupazionali e/o laboratori protetti, con valenza terapeutica e/o riabilitativa, a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni;
- g) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza socio-sanitaria di comunità alloggio con programma terapeutico - riabilitativo;
- h) servizi di cura e socio-educativi;
- i) svolgere attività psico-socio terapeutiche, educative ed ergoterapeutiche, intendendo con tale dizione il recupero delle situazioni di disagio mediante la socio-terapia, la psico-terapia, l'arte-terapia, le discipline olistiche e quant'altro, congiunte ad attività di qualificazione e riqualificazione professionale;
- j) attuare interventi di promozione della qualità della vita e di prevenzione a comportamenti a rischio di devianza, rivolti a giovani e adulti significativi del territorio;
- k) promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione professionale ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l) svolgere tramite i propri associati, attività di formazione e consulenza per enti terzi, pubblici e privati, nel settore delle dipendenze e del disagio sociale;
- m) promuovere e sviluppare attività di mediazione culturale, d'intercultura, advocacy e non violenza;
- n) promuovere attività di ricerca e studio per qualificare la propria attività e la professionalità dei propri soci lavoratori ed operatori in genere;
- o) attività educative (centri di aggregazione giovanile, centri estivi, centri diurni minori, centri infanzia-prima infanzia, laboratori ludico-didattici, ludoteche, asili nido – inclusi aziendali e domiciliari –, nidi famiglia tagesmutter, micro nidi, scuole dell'infanzia, animazione territoriale/educativa/culturale, servizi integrativi alla didattica, educativa di strada-famigliare, integrazione scolastica allievi con disabilità, mediazione familiare/scolastica/penale, sostegno alla genitorialità, servizio pre/post scuola, prevenzione devianza/educazione alla legalità, ecc.).

2) Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1, come sopra declinato, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto terzi e/o in collaborazione, le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:

- coltivazione e conduzione terreni;
- riproduzione substrato per coltivazione di funghi e coltivazione/produzione di funghi;
- trasporto merci per conto terzi;
- florivivaismo sia con produzione propria, anche con coltivazioni intensive, che con commercializzazione di prodotti acquistati con l'effettuazione delle operazioni conservative o migliorative eventualmente utili (trattamenti, reinvasi, potature ecc.);
- giardinaggio e progettazione in senso estensivo comprendendo anche la fornitura di piante, fiori e materiale in genere, il trasporto del materiale di risulta, la potatura, la concimazione, la manutenzione e tutte le attività correlate compreso il rimboschimento di aree ad impatto ambientale;
- servizi ambientali in genere;
- pulizia delle aree pubbliche (vie, strade, spartitraffico, giardini pubblici, ecc.) anche in appalto o in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani per conto terzi;
- raccolta differenziata e relativo trasporto piattaforme ecologiche, centri di raccolta o presso idonei punti di raccolta;
- gestione di servizi vari in convenzione con la pubblica amministrazione;
- gestione di piattaforme ecologiche e centri di raccolta, sia direttamente che in convenzione;
- attività di disinfestazione in base a quanto previsto dal DPR 602 del 30.04.70 "Riequilibrio

ecologico” e attività complementari ed accessorie;

- attività di derattizzazione;
- servizi di risanamento, bonifica e controllo ambientale con pulizia manuale e meccanizzata;
- progettazione e costruzione di fitodepuratori;
- trattamenti biologici o biodinamici;
- promozione e gestione di corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che conto terzi;
- attività di affissioni murali, volantaggio e distribuzione pubblicazioni conto terzi;
- attività di tipografia e cartotecnica, fotocopisteria, informatica, legatoria, digitazione testi e tutto quanto connesso a quanto sopra indicato e all'utilizzo dell'informatica.
- assemblaggi, lavorazioni e controllo su prodotti conto terzi;
- attività di imbianchino, decoratore e pittura anche artistica;
- lavori di edilizia e ristrutturazioni;
- attività di segreteria, fattorinaggio e svolgimento pratiche varie;
- attività di promozione e pubblicità conto terzi;
- attività di ristorazione in genere (tra cui conduzione di ristoranti, gestione mense, catering, gastronomie, bar/chiosco, gelaterie, negozi di prodotti alimentari, pasticcerie, ecc.);
- attività nel campo delle arti visive, creative, espressive e correlate;
- attività di autofficina, riparazione e manutenzione automezzi e autoveicoli;
- servizi cimiteriali;
- lavanderie industriali e non;
- gestione parcheggi;
- demolizione di elettrodomestici e relativa vendita all'ingrosso dei pezzi recuperabili;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, bonifica e avvio allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- raccolta, trasporto, stoccaggio, demolizione, trattamento, bonifica e avvio allo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, tv, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
- commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici;
- riparazione di elettrodomestici per la casa;
- attività inerenti alle fonti di energia rinnovabile, in particolare la produzione di energie rinnovabili sia per il consumo in proprio e sia per la vendita a terzi;
- gestione di strutture di ricovero per cani e gatti anche attraverso formali convenzioni con i Comuni singoli o associati;
- attività di facchinaggio e trasloco;
- realizzare attività turistiche per la promozione del territorio e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale;
- gestione di oasi, aree verdi, centri ambiente, case per vacanze, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali, turistiche e ambientali, anche in presenza di animali domestici e selvatici;
- sviluppare attività di comunicazione, informazione e marketing in ambito ambientale, sociale, culturale, utilizzando diverse modalità, anche realizzando attività editoriali;
- gestione di servizi di vario tipo all'interno di parchi e aree verdi in genere, musei, centri didattici e ricreativi;
- progettare e realizzare proposte di educazione alla sostenibilità, rivolte a scuole, associazioni, enti sia pubblici che privati, ad imprese e alla cittadinanza tutta;
- gestione di biblioteche ed archivi;

- gestione di musei di qualsiasi genere;
- gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- gestione di biglietterie;
- attività di guardiania e sorveglianza.

3) La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

4) La Cooperativa potrà inoltre:

- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- concedere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie od avalli ai soci e/o ad altre società ed imprese nelle quali abbia assunto partecipazioni, all'esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- dare adesioni ad Enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- raccogliere conferimenti di danaro devoluto da Associazioni, Imprese e privati;
- contrarre mutui e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, effettuare operazioni di leasing e factoring con società finanziarie, acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

5) La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Articolo 11)

Attività di formazione, informazione e attività complementari

1) Considerate le finalità sociali e mutualistiche così come richiamate e definite negli articoli precedenti, nonché gli interessi, i requisiti, le professionalità e le attitudini, dei soci lavoratori, dei volontari, la cooperativa potrà collaborare, organizzare, partecipare, gestire, le seguenti attività:

- attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;
- promuovere la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
 - a) commercio equo e solidale con produttori di Paesi e regioni economicamente svantaggiati;
 - b) finanza etica;
 - c) turismo etico, solidale e responsabile;
 - d) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
 - e) corretto rapporto essere umano-ambiente; sostenibilità ambientale;
 - f) intercultura e nonviolenza;
 - g) arte e cultura.

2) La diffusione di tali conoscenze potrà essere attuata distribuendo prodotti e materiali informativi, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose.

3) La cooperativa potrà partecipare, o gestire direttamente, attività (commerciali o di servizi) che consentano un rapporto il più possibile rivolto a gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere a loro di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

4) La cooperativa potrà svolgere attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.

5) In particolare per il conseguimento di tali obiettivi la cooperativa può:

- gestire o partecipare alla gestione di Botteghe del Mondo;
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e nonviolenta;
- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, ecocompatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;
- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale;
- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa.

TITOLO III

SOCI

Articolo 12)

Soci cooperatori, numero e requisiti

- 1)** Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 2)** Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che condividono e sottoscrivono i principi, le attività, le finalità e gli scopi che ispirano la cooperativa, così come richiamati ai titoli primo e secondo del presente statuto, e che direttamente o indirettamente possano contribuire allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività, nonché al conseguimento degli obiettivi economici, ideali e sociali della cooperativa.
- 3)** Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, i cui ordinamenti statutari o regolamentari, e le attività economiche e sociali svolte, non siano in contrasto con il presente statuto.
- 4)** Possono, infine, essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - a)** soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b)** soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
 - c)** soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91.
- 5)** I soci, indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro, o committenti, previa richiesta di autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione, purché l'attività da svolgere non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa, o in concorrenza agli scopi sociali della medesima.

Articolo 13)

Soci lavoratori

- 1)** Sono soci lavoratori le persone fisiche, che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.
- 2)** Possono, altresì, diventare soci lavoratori, persone fisiche che pur non disponendo dei requisiti professionali di cui al comma precedente, sono impiegati in attività lavorative in qualità di persone svantaggiate, o perché inseriti a compimento di percorsi riabilitativi, predefiniti in appositi progetti individuali, da parte di équipe specializzata, o dai servizi sociali competenti.
- 3)** I soci lavoratori, inoltre:
 - a)** contribuiscono alla formazione del capitale sociale, e partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - b)** concorrono alla gestione della cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali, e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa;

c) partecipano alla programmazione e alle scelte strategiche, nonché alla realizzazione delle attività e dei processi produttivi della cooperativa.

Articolo 14)

Soci volontari

1) Sono soci volontari persone fisiche, che svolgono gratuitamente attività manuali e intellettuali, con l'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità umane e sociali, declinate al titolo secondo del presente statuto.

2) A favore dei soci volontari saltuariamente impiegati nelle attività della cooperativa, dovrà essere garantita adeguata tutela assicurativa contro gli infortuni, e per l'eventuale risarcimento di danni che potrebbero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'utilizzo delle attrezzature impiegate durante le attività.

Articolo 15)

Soci onorari

1) Sono persone fisiche che per il loro impegno sociale, culturale, politico e professionale, si sono particolarmente distinte nel diffondere, promuovere e sostenere gli ideali umani e sociali che costituiscono il patrimonio etico fondante la cooperativa.

2) In considerazione delle qualità e delle competenze acquisite, i soci onorari possono partecipare, su invito, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto sulle deliberazioni adottate, fatta salva la facoltà di intervenire nel merito durante i dibattimenti.

Articolo 16)

Soci sostenitori

1) Sono soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche che condividono e aderiscono agli scopi sociali della cooperativa, e la sostengono senza prestare alcun tipo di attività materiale.

2) I soci sostenitori possono sostenere economicamente la cooperativa, conferendo sostegni economici o finanziari, mobiliari e immobiliari, nelle forme e nei modi disciplinati dal codice civile, e più in generale dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17)

Soci fruitori

1) Sono soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente, dei servizi, delle prestazioni e delle attività della cooperativa.

Articolo 18)

Soci sovventori

1) Ferme restando le disposizioni disciplinate dal titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere approvata con apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che fra le altre cose, stabilirà:

a) importo complessivo delle azioni da emettere;

b) eventuale esclusione o limitazione, motivata, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;

c) termine minimo di durata del conferimento;

d) diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto, previsto per i soci operatori;

e) diritti patrimoniali in caso di recesso, e la possibile distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

3) I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4) Nel caso tale limite venisse superato, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti

ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.

5) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della lettera d) del secondo comma del presente articolo, qualora si dovesse procedere alla riduzione del capitale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei sovventori in proporzione tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

6) La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

7) I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento della cooperativa.

Articolo 19)

Categoria speciale di soci

1) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2) Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

3) In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 12) del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

4) La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

5) Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6) I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

7) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8) Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

9) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (*o inserimento*) fissato al momento della sua ammissione.

10) Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 12 del presente statuto.

11) Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato, e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

12) Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 20)

Domanda di ammissione

1) Le persone fisiche che intendono associarsi alla cooperativa, dovranno presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiedono di appartenere;
- d)** l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)** la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli seguenti del presente statuto.

2) Per le persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b)** la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- 3)** L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 12, delibera in merito alla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
- 4)** La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
- 5)** L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 6)** Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 7)** L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

Articolo 21)

Adempimenti e obblighi dei soci

1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a)** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c)** a partecipare alle iniziative promosse dalla cooperativa, e per i soci lavoratori, alle attività produttive organizzate dalla cooperativa;
- d)** a non svolgere azioni che possano produrre danni, diretti o indiretti, agli interessi della cooperativa.

2) Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da

effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 22)

Perdita della qualità di socio

1) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Articolo 23)

Recesso del socio

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

2) La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

3) Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 60 (sessanta) e seguenti.

4) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5) Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far

decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 24)

Esclusione

1) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b)** che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d)** che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e)** che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f)** che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; che svolga o tenti di svolgere attività in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

2) Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 60 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 25)

Delibere di recesso ed esclusione

1) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

2) Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 60 (sessanta) e seguenti del presente statuto.

3) L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 26)

Liquidazione

1) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2) La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

3) Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 27)

Morte del socio

1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 26.

2) Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3) Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

4) In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 28)

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1) La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2) Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

3) I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 24, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

4) La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

5) Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

6) Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

7) Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/ STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 29)

Emissione di strumenti finanziari

1) La cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

2) L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

3) L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Articolo 30)

Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

1) I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

2) Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Articolo 31)

Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

1) Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

2) In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

3) Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

4) Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

5) In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

6) I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Articolo 32)

Trasferibilità dei titoli

1) Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

2) Il socio che intende trasferire le azioni, deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

3) In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 33)

Recesso dei possessori di strumenti finanziari

1) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

2) In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VI

CONFERIMENTI E ALIENAZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Articolo 34)

Conferimento e azioni dei soci sovventori

1) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

2) Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cento.

Articolo 35)

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

1) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

2) In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

3) Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 36)

Deliberazione di emissione

1) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di

- opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
- 2) Ai soci sovventori che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.
- 3) I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
- 4) Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
- 5) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
- 6) La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 37)

Recesso dei soci sovventori

- 1) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
- 2) Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 38)

(Azioni di partecipazione cooperativa)

- 1) Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/92.
- 2) In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
- 3) Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
- 4) Il valore di ciascuna azione è di € 25,00 (venticinque/00).
- 5) Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
- 6) All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
- 7) La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
- 8) L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

9) Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

10) I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 39)

Assemblea speciale

1) L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

2) Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

3) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

4) Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 40)

Recesso

1) Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 41)

Elementi costitutivi

1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 25,00 cadauna (venticinque/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

2) Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3) La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 42)

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

- 1)** Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- 2)** Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
- 3)** Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4)** Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
- 5)** Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 43)

Bilancio di esercizio

- 1)** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2)** Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
- 3)** Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- 4)** L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
 - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- 5)** L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.
- 6)** La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.
- 7)** L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 44)

Ristorni

- 1)** L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze

dell'attività mutualistica.

2) L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 45)

Organi

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 46)

Assemblee

1) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2) La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, ovvero altro metodo atto a certificare l'avvenuto recapito, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

3) In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

4) Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 47)

Funzioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- f) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

- 2) Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dal presente statuto.
- 3) L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
- 4) In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
- 5) La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 6) L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 48)

Costituzione e quorum deliberativi

- 1) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
- 2) In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 3) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 4) L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci (*oppure: altro numero inferiore*)), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti;
 - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 49)

Votazioni

- 1) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 2) Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 50)

Voto

- 1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
- 2) Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

- 3) Per i soci sovventori si applica il precedente art. 36, secondo comma.
- 4) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.
- 5) Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.
- 6) Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
- 7) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 51)

Presidenza dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
- 2) Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 52)

Consiglio di amministrazione

- 1) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
- 2) La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
- 3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 4) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 53)

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

- 1) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 2) L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 3) Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
- 4) E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 54)

Convocazioni e deliberazioni

- 1) L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
- 2) La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, sms/mms o e-mail da spedirsi

non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3) Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

4) Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5) Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 55)

Integrazione del Consiglio

1) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

2) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3) In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 56)

Compensi agli Amministratori

1) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 57)

Rappresentanza

1) Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2) La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ad Amministratori delegati ed Institori, se nominati.

3) L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

5) Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 58)

Collegio sindacale

1) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

2) Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

3) Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

4) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5) Essi sono rieleggibili.

6) La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 59)

Controllo contabile)

1) Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'Assemblea dei soci.

2) L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

3) L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

4) Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Articolo 60

Clausola arbitrale

1) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità anticipate nel presente statuto, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2) La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

3) La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

4) L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 61

Arbitri e procedimento

1) Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie

2) Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

3) In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

4) La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

5) Gli Arbitri decidono secondo diritto.

6) Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

7) Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.

5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del

termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

8) Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

9) Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 62

Esecuzione della decisione

1) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 63

Scioglimento anticipato

1) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 64

Devoluzione patrimonio finale

1) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo le modalità disciplinate nel presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 65

Regolamenti

1) L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 66

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 67

Rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.

2) Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società

cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.